

Pagina iniziale>I tuoi diritti>Vittime di reato>Indennizzo>**Se la mia domanda da un altro paese UE e debba essere esaminata in questo paese**  
**Se la mia domanda da un altro paese UE e debba essere esaminata in questo paese**

Italia

#### Quale autorità decide in merito alle richieste di risarcimento nei casi transfrontalieri?

Il Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti presso il Ministero dell'Interno (Via Cavour n. 6; pec: [protocollovittimemafia@pecdici.interno.it](mailto:protocollovittimemafia@pecdici.interno.it)), presieduto dal Commissario e costituito da un rappresentante del ministero dell'Interno, da due rappresentanti del ministero della Giustizia, da un rappresentante del ministero dello Sviluppo economico, da un rappresentante del ministero dell'Economia e delle Finanze, da un rappresentante del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nonché da un rappresentante, senza diritto di voto, della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP), a cui è affidata la gestione economica del Fondo.

La domanda di accesso al Fondo è presentata, per l'istruttoria di competenza, alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo, competente in relazione al luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'art. 11 della legge 122 del 2016, ovvero in relazione al luogo di residenza dell'interessato o degli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, ovvero in relazione al luogo di residenza del procuratore speciale nel caso in cui la vittima o gli aventi diritto siano cittadini italiani o cittadini dell'unione europea non residenti in Italia.

La decisione spetta invece al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

Al seguente indirizzo web del Ministero dell'Interno i per requisiti di accesso al fondo ed il modello di domanda:

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_10\\_6.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_10_6.page)

#### Posso inviare la mia istanza direttamente all'autorità competente per la decisione di questo paese anche nei casi transfrontalieri (senza cioè dover passare per l'autorità di assistenza del mio paese)?

Sì, anche se il tramite dell'Autorità di assistenza è utile ai fini della traduzione dell'istanza e dell'eventuale documentazione.

#### In che lingua le autorità competenti per il risarcimento accettano:

la richiesta di risarcimento?

i documenti giustificativi?

in italiano

#### Se l'autorità responsabile del risarcimento traduce la richiesta / i documenti giustificativi provenienti da un altro paese dell'UE, chi si assume le spese?

Non ci sono spese a carico del richiedente.

#### Vi sono spese amministrative o di altra natura da pagare in questo paese per il trattamento della mia domanda (ricevuta da un altro paese dell'UE)? In caso affermativo, come posso procedere al pagamento?

No

#### Se devo essere presente durante il procedimento e/o nel momento in cui si decide in merito alla mia domanda, posso ottenere il rimborso delle spese di viaggio? Come posso chiederlo? Chi devo contattare?

Non è necessario essere presenti in quanto non è previsto un contraddittorio, qualora si intenda presentare ulteriori osservazioni o documentazione, si possono trasmettere via pec o tramite l'autorità di assistenza.

Decreto 222/2008 Art. 6. Audizione del richiedente richiesta dall'autorità di decisione italiana

1. Se l'autorità di decisione italiana delibera di procedere all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona, ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 3 del decreto legislativo, invia la richiesta all'autorità di assistenza del diverso Stato membro con le modalità indicate nell'[articolo 3](#), comma 2, del presente regolamento. La richiesta deve contenere indicazioni sulle formalità procedurali previste dalla legge italiana, con l'invito all'autorità di assistenza del diverso Stato membro, ricevente l'istanza, a comunicare tali formalità al soggetto da ascoltare.

2. Se l'autorità di decisione italiana chiede all'autorità di assistenza del diverso Stato membro di procedere, in conformità alle leggi di quest'ultimo, all'audizione del richiedente, o di qualsiasi altra persona, ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 3, ultima parte, del decreto legislativo, trasmette tale richiesta con le modalità indicate nell'[articolo 3](#), comma 2, del presente regolamento.

#### Nel caso in cui io debba essere personalmente presente, posso beneficiare dei servizi di un interprete?

VEDERE RISPOSTA ALLA DOMANDA PRECEDENTE

#### I certificati rilasciati da medici del mio paese di residenza sono accettati o riconosciuti? Oppure il mio stato di salute / le lesioni che ho subito devono essere esaminati dai vostri periti medici?

Sono riconosciuti ma devono pervenire in italiano o in inglese. Non è previsto alcun accertamento specifico da parte di medici nazionali.

#### Se devo sottopormi a un esame medico in questo paese potrò ottenere il rimborso delle spese di viaggio?

Non è previsto nessun esame medico, è necessario produrre documentazione medica e fatture delle spese mediche sostenute.

#### Quanto tempo trascorre approssimativamente prima che l'autorità/l'organismo prenda una decisione in merito al risarcimento?

Dal ricevimento dell'istanza sono previsti attualmente 60 giorni. Va, comunque, tenuto presente che la richiesta di ulteriori documenti o informazioni interrompe il procedimento ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90.

#### In che lingua riceverò la decisione relativa alla mia domanda?

In italiano.

#### Se non si è soddisfatti della decisione, come la si può impugnare?

Con ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario entro 60 giorni dalla notifica.

#### È possibile ottenere assistenza legale (assistenza da parte di un avvocato) secondo le regole dell'altro paese?

No

#### Esistono associazioni di sostegno alle vittime in questo paese che possano aiutarci a chiedere un risarcimento in un caso transfrontaliero?

Non a conoscenza di quest'ufficio.

Ultimo aggiornamento: 16/06/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.